



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MISE

Oggetto: estratto dei requisiti di ammissione, dal Regolamento Ordinario ANFoC.

(omissis...)

Libro IV

Soci

Paragrafo soci

Art. 59. Il socio in generale. Chiunque è stato ammesso all'interno dell'Associazione con delibera scritta da parte della Commissione Operativa è considerato socio a tutti gli effetti, ne acquista i diritti e i doveri ed è soggetto a tutti i Regolamento associativi in vigore. I soci possono scegliere di iscriversi alla sezione per Formatori, alla sezione per Criminologi, alla sezione per Criminalisti o a tutti e tre, purchè provvisti dei requisiti imposti. Egli può delegare un altro socio qualora non possa presenziare alle riunioni ed ogni socio può portare massimo fino a tre deleghe. La delega non si applica durante le elezioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico o della Commissione di Disciplina e Vigilanza.

È compito dell'aspirante socio verificare autonomamente i propri requisiti prima di procedere a formalizzare la domanda. Qualora un aspirante socio propone una domanda senza possedere i requisiti indicati e ne consegue il rigetto, la quota di iscrizione non viene rimborsata e trattenuta dall'Associazione come diritti di segreteria.

Art. 60. Tessera di riconoscimento ordinaria. Ai soci che ne fanno richiesta, è possibile rilasciare una tessera ordinaria che li identifichi come membri dell'Associazione. Tale onere è soggetto a limitazioni operative che possono insorgere nella gestione del servizio.

Art. 61. Tessere speciali di riconoscimento. Quando un socio acquisisce particolari capacità o ricopre particolari incarichi, può essergli rilasciata una tessera speciale di riconoscimento per quella funzione.

Art. 62. Dimissioni. Il socio che intenda dimettersi nell'anno in corso dall'Ente, deve farlo con lettera scritta, inviata in segreteria, su whatsapp o per raccomandata con ricevuta di ritorno nella sede fisica dell'Associazione. Il suo nominativo viene cancellato in modo leggibile dal Registro al fine di consentire all'utenza di verificarne le dimissioni ed il ritiro dell'attestato di qualità e

qualificazione dei servizi. Con lo scadere dell'attestato di qualità e qualificazione dei servizi, il nominativo del socio può essere rimosso.

Art. 63. Durata della tessera. La tessera associativa termina inderogabilmente il 31 dicembre di ogni anno, alle ore 23.59. Inizia a decorrere dalla data di iscrizione. Qualora il socio decida di dimettersi, la tessera termina nel momento stesso in cui le dimissioni vengono presentate.

Art. 64. Iscrizioni anticipate. Il Consiglio Direttivo può procedere ad aprire una finestra che va dal 01 dicembre al 31 dicembre di ogni anno, in cui le tessere possono essere rinnovate anche per l'anno seguente.

Paragrafo requisiti di accesso

Art. 65. Requisiti. Lo Statuto agli articoli 5, 6 e 7 detta i requisiti immutabili nel tempo, ossia il possedere una laurea magistrale, triennale o a ciclo unico e attestati di specializzazione.

Art. 66. Istituzione del Registro Nazionale ANFoC. Stante l'iscrizione dell'Associazione nella Seconda Sezione delle Associazioni professionali iscritte presso il MIMIT, l'Ente istituisce un Registro entro cui inserire tutti i soci professionisti iscritti ed ammessi alla compagine associativa, diviso in tre sezioni.

Art. 67. Professionisti Criminologi. Al fine di iscriversi nel Registro Nazionale dell'ANFoC, un aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

- a. Laurea triennale o specialistica¹;
- b. Specializzazioni in criminologia².

In difetto di specializzazioni possono essere valutati dalla Commissione Operativa:

1. Dottorati di ricerca in criminologia;
2. Titoli stranieri rilasciati ad Atenei, Istituzioni o Aziende estere.

Questi ultimi requisiti possono sostituire le specializzazioni purchè la Commissione Operativa ne giustifichi nel merito la scelta.

Art. 68. Professionisti Criminalisti. Al fine di iscriversi nel Registro Nazionale dell'ANFoC, un aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

- a. Laurea triennale o specialistica¹;
- b. Specializzazioni in criminalistica³;

la professione deve essere svolta da almeno UN anno e SEI mesi.

¹ Giurisprudenza, sociologia, antropologia, psichiatria, biologia, psicologia, medicina, statistica, scienze economiche, scienze del servizio sociale.

² Master, attestati, corsi specialistici, masterclass.

³ Tecnici del sopralluogo sulla scena del crimine, scienze dattiloscopiche, informativi forensi, tecnici del SARI, genetisti e biologi forensi, chimici forensi, tecnici di balistica, tecnici ICT, tecnici del CyberCrime, Vittimologi e Grafologi.

La Commissione Operativa, in assenza di una laurea, può valutare la compensazione del titolo con almeno sei anni di professione certificata, che si vanno a sommare all'anno e sei mesi, portando il totale minimo richiesto a SETTE anni e SEI mesi di professione esercitata materialmente.

Art. 69. Formatori specializzati in criminologia e criminalistica. Al fine di iscriversi al Registro Nazionale dell'ANFoC, un aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

- a. Laurea triennale o specialistica¹;
- b. Specializzazioni in criminologia o criminalistica^{2,3};

la Commissione Operativa in assenza di specializzazioni, può valutare la compensazione del titolo valutando i seguenti criteri:

1. Direttore di Enti formativi per almeno due anni;
2. Coordinatore o Responsabile di progetti scientifici criminologici o criminalistici;
3. Formatore/Trainer/Docente/Tutor;
4. Relatore in seminari, convegni, web in air, conferenze e similari, con temi di criminologia o criminalistica;
5. Orientatore per almeno due anni;
6. Attività di culture della materia presso Università pubbliche o private in carica o per almeno due anni.

La Commissione Operativa può imporre percorsi di studi volti a colmare determinate lacune. La Commissione Operativa, in assenza di una laurea, può valutare la compensazione del titolo con almeno sei anni di professione certificata, che si vanno a sommare all'anno e sei mesi, portando il totale minimo richiesto a SETTE anni e SEI mesi di professione esercitata materialmente.

Art. 70. Iscrizione con riserva. Qualora un aspirante socio non possieda il requisito della laurea all'atto dell'iscrizione ma è attivamente iscritto ad un corso di studi universitario o equipollente, la Commissione Operativa può procedere all'ammissione apponendo la clausola *con riserva*. Qualora il socio, entro un determinato periodo di tempo, non conseguì i requisiti richiesti, viene escluso dall'Associazione e non vige il rimborso della quota. La clausola *con riserva* non dà diritto all'ottenimento dell'attestato di cui la L. 4 del 2013.

Art. 71. Soci allievi. Acquisiscono lo status di socio allievo coloro che possiedono il requisito della laurea ma decidono di formarsi con ANFoC per poi essere ammessi come soci ordinari. La Commissione Operativa è incaricata di valutare il miglior percorso di studi per gli Allievi. Ad essi, è vietato il rilascio dell'attestato di cui la L. 4 del 2013 sino al conseguimento della qualifica di socio effettivo. Sono esclusi da questo status coloro che intendono frequentare le attività ANFoC unicamente per accrescere il proprio CV ovvero per diletto ma che non hanno interesse ad essere inseriti nella compagine associativa.

Art. 72. Poteri decisionali della Commissione Operativa. La Commissione ha ampi poteri decisionali quando si presentano aspiranti soci che non possiedono le lauree indicate nello Statuto ma che esibiscono attestato in criminologia o criminalistica utili a far propendere una buona conoscenza della materia. Ha potere decisionale anche sull'iscrizione dei soci allievi, rapportando in rapporto ai titoli posseduti, ai percorsi di lauree pregressi ed alle potenzialità dell'aspirante.

(omissis)